

Appendice 5

INCOTERMS

Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali

PREFAZIONE

La chiarezza e la precisione delle clausole contrattuali costituiscono una premessa fondamentale per il corretto adempimento delle obbligazioni dei contraenti; ciò è tanto più necessario nei rapporti commerciali internazionali, a motivo delle difformità esistenti, tra l'altro negli usi commerciali e nella loro interpretazione. Difatti, come la Camera di Commercio Internazionale ha documentato con la propria pubblicazione «Termini Commerciali», le formule più comunemente usate nei contratti di compravendita con l'estero, per definire il tipo di consegna della merce - e quindi per distribuire rischi e spese tra venditore e compratore - hanno nei vari Paesi una definizione spesso sostanzialmente diversa o comunque sono oggetto di difformi interpretazioni.

Allo scopo di ridurre al minimo le incertezze e le eventuali controversie derivanti da tali difformità la Camera di Commercio Internazionale con gli INCOTERMS, adottati nel 1936 e successivamente aggiornati, ha disciplinato - definendo nel modo più preciso possibile gli obblighi spettanti al venditore e all'acquirente - i termini più correntemente usati nei contratti di compravendita internazionali.

La presente edizione degli INCOTERMS contiene i termini compresi nell'edizione 1953, con gli aggiornamenti ed integrazioni introdotti nel 1967 e 1976; in essa sono stati inoltre inseriti i due nuovi termini «Franco vettore» e «Nolo (o porto) ed assicurazione pagati sino a», predisposti dalla CCI allo scopo di adeguare e completare gli INCOTERMS in relazione alle mutate esigenze del commercio internazionale dipendenti anche dalle nuove tecniche di trasporto; in più il termine «Nolo'(o porto) pagato fino a» è stato modificato per renderlo utilizzabile per tutti i modi di trasporto, compreso quello multimodale, anziché per il solo trasporto su strada.

Si raccomanda a coloro che intendano fare uso delle regole internazionali uniformi della CCI, per contratti di compravendita stipulati con l'estero, di chiaramente specificare che i contratti stessi sono disciplinati dagli INCOTERMS 1980.

Pur convenendo di assumere quale base della regolamentazione contrattuale gli INCOTERMS le parti Possono concordare modifiche, varianti o aggiunte alle regole uniformi della CCI, in relazione alle esigenze del loro particolare commercio o per ragioni di altra natura, purché sia specificato che valgono gli INCOTERMS, con le deroghe espressamente indicate.

La Sezione Italiana della CCI, nel presentare l'edizione nelle lingue italiana ed inglese degli INCOTERMS 1980, si augura di apportare un contributo al migliore svolgimento dei rapporti commerciali tra gli operatori economici italiani e le controparti residenti in altri Paesi.

INTRODUZIONE

Scopo degli Incoterms

1) Gli «Incoterms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli operatori economici che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2) Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi controversie e ricorso ai tribunali, con conseguenti perdite di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici uno strumento atto ad eliminare le principali cause di tali inconvenienti, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». Integrazioni e modificazioni a questi termini sono state apportate nel 1953, nel 1967, nel 1976 e nel 1980 alla fine di fornire una serie di regole aggiornate ed in armonia con le pratiche correnti della grande maggioranza degli operatori del commercio internazionale.

3) Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori in tale campo sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza in merito al diritto applicabile al contratto, in secondo luogo dalla insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio. Usi di un commercio particolare e del porto

4) Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi, le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o dei porto specificati. Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

Al fine di evitare malintesi e controversie, il venditore ed il compratore debbono aver cura di tenere presenti questi usi settoriali e portuali durante la negoziazione dei loro contratti.

Disposizioni speciali dei singoli contratti

5) Le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto prevalgono su quanto previsto nella presenti regole.

6) Le parti possono pertanto fare riferimento agli «Incoterms» quale base del loro contratto, pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni operatori eco- normici richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso il compratore potrà precisare: «Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, conseguentemente, stabilirà il suo prezzo su questa base.

Talune abbreviazioni comunemente usate nel commercio interno potrebbero non essere correttamente interpretate in quello internazionale. Si raccomanda, quindi, per un fine di chiarezza, di evitare l'impiego di queste abbreviazioni.

Varianti ai contratti C&F e CIF

7) Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C&F e CIF, come ad esempio «C&F e CIF merce sdoganata e diritti doganali pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e persino di una sola lettera di termini C&F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste e la natura stessa del contratto può risultarne alterata. Adottando simili varianti gli operatori corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C&F o CIF. Sarà pertanto prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

Gli «Incoterms» e il contratto di trasporto

8) Gli operatori che adottano queste regole nel loro contratto devono tenere ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti fra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabili e definiti nel contratto di trasporto.

Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci determinerà in che modo il venditore deve adempiere all'obbligo di consegnare la merce «al vettore». I termini FOB, C&F e CIF, che sono rimasti immutati nella presente versione

degli «Incoterms», seguono la prassi della consegna della merce a bordo della nave.

Oggi tuttavia le merci sono abitualmente consegnate dal venditore al vettore prima che avvenga il caricamento a bordo. In questi casi gli operatori dovrebbero usare i nuovi termini «Franco vettore (punto convenuto)», «Nolo o porto pagato fino a ... » o «Nolo o porto ed assicurazione pagati fino a ... ». Una definizione di «vettore» è stata posta in una nota al termine «Franco vettore» (punto convenuto).

Termini «Reso ... » .

9) Salvo esplicita disposizione contraria, inserita nel contratto di vendita, il venditore non ha l'obbligo di fornire una polizza di assicurazione stipulata a beneficio del compratore. Tuttavia, in particolari circostanze, come quelle contemplate al punto A.S di queste Regole del termine relativo alla vendita «Reso frontiera», è opportuno che le parti prendano in considerazione, di comune accordo, se e quali obblighi il venditore o il compratore, debba assumere relativamente all'assicurazione della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione al punto di destinazione finale scelto dal compratore.

Salvo esplicita disposizione contraria nel contratto di vendita, ogni documento di trasporto messo dal venditore a disposizione del compratore deve essere netto¹.

A meno che dal contesto non risulti altrimenti, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito indicato: «Paese di spedizione» significa il Paese dal quale il venditore deve spedire le merci al punto di consegna convenuto, alla frontiera o, a seconda dei casi, nel Paese di importazione, sia mediante vettore sia con propri mezzi di trasporto. Per «spese» s'intendono tutti i costi, oneri e spese conseguenti all'adempimento dei rispettivi obblighi ad opera delle parti ed in cui le stesse debbano incorrere o che esse debbano sopportare e pagare in conformità delle presenti Regole.

Definizione della polizza di carico

10) Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

¹ Per la definizione dell'espressione «documento di spedizione netto» secondo la pratica bancaria, si può far riferimento all'art. 18 delle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari» (Pubbl. CCI 290). Qualora le parti del contratto di vendita intendano convenire di accettare talune clausole aggiuntive concernenti il condizionamento, qualità o quantità, che fossero apposte dal vettore sul documento di trasporto, si raccomanda alle parti stesse di consultare la Pubblicazione CCI 283 «Il problema delle polizze di carico nette».

11) Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato» sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

Pratiche documentarie semplificate

12) Nel trasporto di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti non negoziabili (quali «sea waybills», «liner waybills», «freight receipts», ovvero da «documenti di trasporto combinato o multimodale» che possono, anch'essi, essere non negoziabili); è in corso di studio la possibilità di utilizzare tecniche di trasmissione automatica dei dati.

Quando non vengono utilizzate le polizze di carico nel settore interessato, le parti dovrebbero usare i termini «Franco vettore (punto convenuto)» o «Nolo o porto pagato fino a ... » o alternativamente stipulare FOB, C&F e CIF precisando che il venditore dovrà fornire al compratore il documento di trasporto d'uso od altro documento che arresti la consegna delle merci al vettore.

Gli operatori economici che desiderino utilizzare le presenti Regole devono precisare che i loro contratti saranno regolati dalle disposizioni degli «Incoterms». Se desiderano invece far riferimento ad un termine contenuto in una precedente edizione devono indicarlo specificatamente.

INTERPRETAZIONE DEI TERMINI

FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

«Franco fabbrica» significa che l'unica responsabilità del venditore è di mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento (per esempio la fabbrica). In particolare, il venditore non è responsabile del caricamento della merce sul veicolo fornito dal compratore, salvo patto contrario - Il compratore sopporta tutte le spese e rischi relativi al trasporto della merce da quel punto fino al luogo di destinazione. Questo termine rappresenta, quindi, il livello minimo di obblighi per il venditore.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il

genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.

3) Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.

4) Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.

5) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere a disposizione del compratore.

6) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7) Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto a pagare il prezzo come da contratto.

2) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3) Sopportare tutti gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.

4) Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui all'art. A. 7 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FOR/FOT

FRANCO VAGONE

(punto di partenza convenuto)

FOR e FOT significano «Free on rail» «Free on truck». Queste espressioni sono sinonime in quanto la parola «truck» si riferisce ai veicoli delle ferrovie. Questo termine andrebbe quindi utilizzato solo quando la merce deve essere trasportata a mezzo ferrovia.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone o abbia un peso sufficiente per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per l'ordinazione del vagone sia per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3) Nel caso di un carico inferiore sia ad un vagone completo sia al peso necessario per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo delle Ferrovie stesse, quando tale servizio di raccolta sia compreso nella tariffa di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento sul vagone debba essere eseguito dal venditore.

Rimane inteso che, se vi sono più stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, il venditore ha il diritto di scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone, su cui la merce è stata caricata, sia stata presa in consegna dalle ferrovie, oppure, nel caso di cui all'art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

- 5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarle alle Ferrovie.
- 7) Avvertire senza ritardo il compratore, che la merce è stata caricata o consegnata alle Ferrovie.
- 8) Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.
- 9) Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B.6) il certificato d'origine.
- 10) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.
- 2) Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagare il prezzo come da contratto.
- 3) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'art. A.3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.
- 4) Sopportare tutti gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.
- 5) Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo del caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 6) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A.9 ed A.10 ed il costo degli stessi, compresi il certificato di origine e le tasse consolari.

FAS

FRANCO SOTTOBORDO

(punto d'imbarco convenuto)

FAS significa «Franco sottobordo della nave». Secondo questo termine, il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce viene posta sottobordo della nave su banchina o su mezzi galleggianti (chiatte, ecc.) nel porto d'imbarco convenuto. Ciò significa che il compratore deve sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da tale momento. Occorre inoltre notare che, a differenza del FOB, questo termine pone lo sdoganamento della merce ai fini dell'esportazione a carico del compratore.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Consegnare la merce sottobordo della nave, alla banchina di un carico indicato dal compratore, al porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito, ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta sottobordo.
- 3) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4) Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B.3 e B.4, che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce sottobordo.
- 5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce sottobordo.
- 7) Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce sottobordo della nave designata.
- 8) Fornire al compratore, su sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5) il certificato d'origine.

9) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'art. A-8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine, (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina di imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce. e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente portata sottobordo, nel porto d'imbarco stabilito, alla data fissata o entro il termine convenuto e pagare il prezzo come da contratto.

3) Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.

4) Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5) Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt. A-3, A.8 ed A,9 che precedono il costo degli stessi.

FOB

FRANCO A BORDO

(porto d'imbarco convenuto)

FOB significa «Franco a bordo». La merce deve essere posta a bordo della nave a spese del venditore, nel porto d'imbarco convenuto. Il rischio di perdita o danni alle merci si trasferisce dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Consegnare la merce a bordo della nave, designata dal compratore, nel porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito, e non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo al compratore.
- 3) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4) Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. B.3 e B.4, che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all'esportazione che il venditore deve espletare per porre la merce a bordo.
- 5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
- 6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.
- 7) Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.
- 8) Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.6) il certificato d'origine.
- 9) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina di imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.
- 2) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto e pagare il prezzo come da contratto.
- 3) Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.
- 4) Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce c/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 5) Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all'art. A.9 che precede.
- 6) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi compreso il costo del certificato d'origine e dei documenti consolari.

C&F

COSTO E NOLO

(porto di destinazione convenuto)

C&F significa «Costo e nolo». Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, così come l'onere per ogni ulteriore

spesa viene trasferito dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave nel porto d'imbarco.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4) Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito, ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.4, che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco.

6) Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico² netta e negoziabile per il porto di destinazione e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere, datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

² NOTA: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per es. «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc.;
- b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;
- c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specifiche tecniche della merce.

7) Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

8) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9) Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11) Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5) il certificato d'origine e la fattura consolare.

11) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando è il caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformati al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2) Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione come pure le spese di carico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo è stato pagato.

3) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco.

4) Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

- 5) Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo degli stessi.
- 6) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 1 I che prende ed il costo degli stessi.
- 7) Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.
- 8) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.³

CIF

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

(porto di destinazione convenuto)

CIF significa «costo, assicurazione e nolo». Questo termine è identico al C&F con l'aggiunta che il venditore deve fornire un'assicurazione marittima contro il rischio di perdita o danni alla merce nel corso del trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore noti che secondo questo termine, a differenza di quanto previsto nel «nolo o porto ed assicurazione pagati fino a ... », il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa alle condizioni minime (dette condizioni Franco- Avaria Particolare - FAP).

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
- 2) Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.
- 3) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

³ NOTA: Se la merce è stata venduta «C&F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

4) Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito, ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5) Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima, in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «FPA» e deve coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita⁴. Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali il venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci. Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, una assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.4, che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco.

7) Fornire senza ritardo, a proprie spese al compratore, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere, datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al

⁴ CIFA A.S prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino). Se il compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «Incoterms», con in più le aggiunte che egli richiede.

contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.⁵

8) Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10) Sopportare tutti gli oneri cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11) Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5) il certificato d'origine e la fattura consolare.

12) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2) Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo è stato pagato.

⁵ NOTA: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio. Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per es. «casce di reimpiego», «fusti usati», ecc.;

b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;

c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

3) Sopportare tutti i rischi che può correre la merce al momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco.

4) Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.

5) Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6) Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A.12 di cui sopra ed il costo relativo.

7) Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8) Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

EX SHIP

(porto di destinazione convenuto)

Ex ship significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore a bordo della nave, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.

- 3) Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
- 4) Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.
- 5) Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2.
- 6) Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, -a prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.
- 7) Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B.3) il certificato d'origine e la fattura consolare.
- 8) Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'art. A.2 e pagare il prezzo come da contratto.
- 2) Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.2, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.
- 3) Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli artt. A.7 ed A.8.
- 4) Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti simili che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5) Sopportare i dazi doganali e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione.

FRANCO BANCHINA

(sdoganato) ... (porto di destinazione convenuto)

«Franco banchina» significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore sulla banchina, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

Esistono due tipi di contratto «Franco banchina», e cioè: Franco banchina «sdoganato» e Franco banchina «diritti a carico del compratore, nel quale ultimo la responsabilità dello sdoganamento della merce per l'importazione spetta al compratore e non al venditore.

Si raccomanda alle parti di utilizzare sempre la formula descrittiva completa di questi termini e cioè Franco banchina «sdoganato» ovvero Franco banchina «diritti a carico del compratore» perché altrimenti potrebbe esservi incertezza circa chi sia responsabile per lo sdoganamento della merce all'importazione.

Se le parti intendono che il venditore sdogani la merce all'importazione ma vogliono che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce siano esclusi - come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) Mettere la merce a disposizione del compratore, sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.

3) Fornire a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.

4) Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuale della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.

5) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.2.

6) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.

7) Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B. Il compratore deve:

1) Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.2 e pagare il prezzo convenuto.

2) Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

RESO FRONTIERA

... (luogo di consegna convenuto alla frontiera)⁶

«Reso Frontiera» significa che il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce è arrivata alla frontiera; ma prima della «frontiera doganale» del Paese indicato nel contratto di vendita. Questo termine è stato concepito essenzialmente per essere utilizzato quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzato per qualsiasi altro modo di trasporto. Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

A. Il venditore deve:

⁶ Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola «frontiera» indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché è il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: «Reso frontiera franco - italiana (Modane)» (v. anche nota (2) dell'art. A.5)

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal progetto.

2) A proprie spese e rischio.

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo della frontiera convenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento simile, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentire l'ulteriore spostamento, come previsto agli articoli B.1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica ed ogni altro onere analogo, esigibile nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2 a).

3) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'articolo A.2 a).

4) Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A.2 a) tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5) Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempili, se del caso, anche il trasporto attraverso uno più paesi terzi) al luogo della frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto agli articoli A.6 e 7 tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore.

Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli articoli A.6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà, egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un

punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole⁷. Il compratore deve essere preavvertito⁸ del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio

6) Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente sopportare a norma delle presenti Regole.

7) Se è necessario o consuetudine che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare le spese di queste operazioni (comprese le spese per l'uso di chiatte o per il maneggio delle merci). Se il venditore decide di utilizzare propri mezzi di trasporto per far giungere la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o d'uso, contemplate al paragrafo precedente.

8) A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci⁹.

9) Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale e per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

10) Sopportare e pagare le spese relative connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, che siano necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna

⁷ Se nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l'ufficio designato o di lasciare la scelta al venditore.

⁸) V. articolo A.8, nota.

⁹ Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

11) Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

12) Fornire al compratore, su domanda, ed a rischio e spese di questo ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto dagli articoli B.2 e 6.

B. Il compratore deve:

1) Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2) Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

3) Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A.7.

4) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi dazi doganali, diritti ed oneri a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5) Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutte le spese supplementari sostenute, sia dal venditore sia dal compratore e tutti i rischi relativi alla merce, sempreché la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6) Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata

debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7) Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'articolo A.6.

8) Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, però a proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A.6.

9) Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A.4 e A.6.

10) Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

RESO SDOGANATO

... (luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione)

Mentre il termine «Franco fabbrica» implica obblighi minimi per il venditore, il termine «reso sdoganato», quando esso sia seguito dall'indicazione dello stabilimento del compratore, indica l'altro estremo: l'obbligo massimo del venditore. Il termine «reso sdoganato» può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto.

Se le parti intendono pattuire che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce - come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - non facciano carico al venditore, che è tenuto a sdoganare la merce, ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'introduzione.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel paese di importazione, alla

data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese di importazione, e, inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'articolo B.1. La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altro onere, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto, all'atto dell'importazione della merce, sempreché tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'articolo A.2 a).

4) Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A.2 a) le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese del luogo di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo.

5) Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto all'art. A.6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà, egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese di importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, sempreché in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano

alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito¹⁰ del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese di importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferirgli i rischi relativi alla merce.

6) Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per chiatte, per lo scarico su banchina, per magazzinaggio o per maneggio della merce).

7) A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero a seconda dei casi, che la stessa è stata inoltrata al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci¹¹.

8) Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

9) Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesature, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.

10) Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli artt. A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

B. Il compratore deve:

1) Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

¹⁰ V. articolo A.7, nota.

¹¹ Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese di importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

- 2) Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A.6.
- 3) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'art. A.2 a).
- 4) Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi a carico della merce e pagare tutte le spese supplementari,- in cui sia incorso per tale fatto sia il venditore sia il compratore, sempreché la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.
- 5) Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'art. A.2 b).
- 6) Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.
- 7) Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d'importazione e di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

FOB AEROPORTO

... (aeroporto di partenza convenuto)

Secondo questo termine il venditore adempie i suoi obblighi consegnando la merce al vettore aereo nell'aeroporto di partenza. Tuttavia occorre notare che l'espressione «FOB» - che significa propriamente «franco a bordo» - non deve essere interpretata in senso letterale nel trasporto aereo; essa indica piuttosto che la parola che la segue designa il luogo ove cessa la responsabilità del venditore.

A. Il venditore deve:

- 1) Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia richiesta dal contratto.

- 2) Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.
- 3) Stipulare, salvo decisione in contrario del compratore o del venditore notificata senz'indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'art. B.1, alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normale impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto.
- 4) Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.
- 5) Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6 e B.7, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto dell'esportazione.
- 6) Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6 e B.7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A.2 di cui sopra.
- 7) Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6 e B.7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A.2 di cui sopra.
- 8) Provvedere, a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.
- 9) Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.
- 10) Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.
- 11) Nelle circostanze previste ai successivi artt. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazioni della sussistenza di tali circostanze.

12) Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13) Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'art. A.12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo).

14) Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e salvo quanto disposto al successivo art. B.9, ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

B. Il compratore deve:

1) Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.

2) Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.

3) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente art. A.2, ad eccezione di quelle previste al precedente art. A.5.

4) Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.

5) Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta al venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

6) In difetto di comunicazione al venditore, di appropriate istruzioni (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna,

a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

7) Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente art. A.13, ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d'origine.

8) Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

FRANCO VETTORE

(punto convenuto)

Questo termine è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto «multimodale» mediante contenitori o del tipo «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie i suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di perdita o di danni alla merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine «vettore» indica ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabilito e nel punto convenuto nel modo espressamente concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

- 3) Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.
- 4) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5 che segue, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri di cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.
- 5) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5 che segue, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata con- segnata, in conformità del precedente articolo A.2.
- 6) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla senza imballaggio.
- 7) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.
- 8) Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell'avvenuta consegna della merce.
- 9) In presenza delle circostanze previste al seguente art. B.5, avvisare prontamente il compratore mediante telecomunicazioni, del verificarsi di tali circostanze.
- 10) Fornire a proprie spese al compratore se ciò è nelle consuetudini il documento d'uso ed ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A.2.
- 11) Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, a certificato d'origine.
- 12) Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti diversi da quelli menzionati nel precedente art. A.12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o d'origine e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in tran- sito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

- 1) Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.

2) Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A.2, fatto salvo quanto previsto nell'art. A.4.

3) Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.

4) Sopportare tutti rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità del precedente art. A.2.

5) Se egli ha omesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6) Sopportare il costo, i diritti e le spese, per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

NOLO - PORTO PAGATO FINO A...

... (punto di destinazione convenuto)

Come il C&F, il «Nolo o porto pagato fino a ... » significa che il venditore paga il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Tuttavia, i rischi di perdita o di danni alla merce, come pure l'onere per ogni ulteriore spesa, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna della merce al primo vettore e non più al passaggio della murata della nave. Questo termine può venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le operazioni multimodali mediante contenitori od il traffico «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona con la quale ha stipulato un contratto per il trasporto alla destinazione convenuta.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è

determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B.3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4) Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della quantità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7) Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8) Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9) Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile non-ché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10) Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1) Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A.3.

3) Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4) sopportare il costo, i diritti e le spese, per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A.10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5) Sopportare i dazi doganali come pure gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

NOLO - PORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A...

... (punto di destinazione convenuto)

Questo termine è identico al «Nolo o porto pagato fino a ... » con in più, a carico del venditore, l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro il rischio di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto con l'assicuratore e paga il premio di assicurazione.

A. Il venditore deve:

1) Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2) Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B.3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4) Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5) Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6) Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7) Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8) Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9) Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile non- ché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10) Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

11) Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce. Il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione e, salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo secondo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritiene necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B.2.

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere "assicurazione contro i «rischi di guerra», se possibile nella valuta del contratto¹².

B. Il compratore deve.

¹² Si noti che le condizioni di assicurazione di cui all'art. A. 1 I del presente termine differiscono da quelle previste all'art. A.5 del termine CIF. 177

- 1) Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.
- 2) Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A.3.
- 3) Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.
- 4) Sopportare il costo, i diritti e le spese, per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 1 0, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.
- 5) Sopportare i dazi doganali come pure gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

Il testo originale di queste Regole è il testo inglese.
La traduzione è stata curata dalla Sezione italiana delle CCI.

¹³ Si noti che le condizioni di assicurazione di cui all'art. A. 1 I del presente termine differiscono da quelle previste all'art. A.5 del termine CIF. 177